

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI - ISTRUZIONI ICI 2009

Con l'entrata in vigore del D. L. 93 del 27/05/08 sono escluse dall'imposta comunale sugli immobili le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

Pertanto il pagamento dell'imposta non è dovuto:

- Per le unità immobiliari di residenza anagrafica dei contribuenti;
- Per le abitazioni concesse in uso gratuito dai soggetti passivi ad ascendenti o discendenti di primo grado in linea retta che le utilizzano come abitazione principale;
- Per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate o concesse in comodato;
- Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari

L'esenzione si estende anche:

- Alle pertinenze delle unità immobiliari sopra indicate, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (limitatamente ad n.1 unità per categoria)
- Alla casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché il soggetto non assegnatario non sia titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione, situato nello stesso comune.

Ai fini dell'esclusione dall'ICI, per le abitazioni concesse in uso gratuito ad ascendenti o discendenti i proprietari debbono far pervenire al Comune dichiarazione sostitutiva di atto notorio; Sono esonerati i soggetti che nell'anno 2008 o precedenti abbiano già presentata la dichiarazione e le cui condizioni siano rimaste immutate rispetto a tale dichiarazione.

Tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili sono soggetti ad imposta comunale sugli immobili secondo i criteri di seguito elencati.

COME SI DETERMINA IL VALORE DELL'IMMOBILE:

Per calcolare l'Ici bisogna prima di tutto determinare la base imponibile.

Per i fabbricati la base imponibile è costituita dalla **rendita risultante in catasto** al 1° gennaio dell'anno in corso (rivalutata del 5%) moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria. Il coefficiente per il quale va moltiplicata la rendita ottenuta è uguale a:

- 100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A, B e C con esclusione delle categorie A10 e C1)
- 140 per i fabbricati B
- 50 per gli uffici, gli studi privati (cat. A10) e gli alberghi, teatri, banche, ecc. (cat. D);
- 34 per i negozi e le botteghe (cat.C1).

Per le aree fabbricabili valore venale area x aliquota : 1000

Attenzione: nel Comune di Greve in Chianti i terreni agricoli sono esclusi da ICI.

QUANTO SI DEVE PAGARE:

L'imposta si determina applicando alla base imponibile, l'aliquota stabilita dal comune per la tipologia di immobile. Il Comune di Greve in Chianti ha adottato per l'anno 2009, le seguenti aliquote :

TABELLA 1 (ALIQUOTE)

Abitazioni locate da proprietari persone fisiche con contratto registrato a soggetti persone fisiche che le utilizzano come abitazione principale	5,5‰
Abitazione dei cittadini italiani residenti all'estero non locata	5,5‰
Unità immobiliari classificate o classificabili in categoria "A" che siano tenute sfitte, a disposizione od utilizzate per usi diversi da civile abitazione	7 ‰
Unità immobiliari non pertinenze di civile abitazione classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7;	7 ‰
Unità immobiliari classificate in categoria " B e D"	7 ‰
Aree fabbricabili	7 ‰
Tutti gli altri fabbricati che non rientrano nelle casistiche sopra descritte	7 ‰

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, l'imposta è ridotta al 50% previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio che deve pervenire al Comune Ufficio ICI, entro la scadenza della prima rata o entro la scadenza della seconda rata per gli eventi che si verifichino dopo la data del 16 giugno.

Per i fabbricati locati con contratto registrato da persone fisiche a soggetto residente che la utilizza come abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta deve essere presentata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che deve pervenire al Comune - Ufficio ICI, entro la scadenza della prima rata o entro la scadenza della seconda rata per gli eventi che si verifichino dopo la data del 16 giugno.

COME, DOVE E QUANDO SI PAGA

Il versamento dell'Ici deve essere effettuato in due rate:

- l'importo della prima rata deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota dei dodici mesi dell'anno precedente e deve essere versato entro il 16 giugno 2009.
- l'importo della seconda rata deve essere pari al saldo dell'ICI dovuta per l'intero anno ed è comprensivo dell'eventuale conguaglio sulla prima rata. Detto importo deve essere versato dal 1° al 16 dicembre 2009.

Coloro che intendono effettuare il versamento in unica soluzione devono farlo entro il 16/06/09.

I versamenti devono essere effettuati al Concessionario della Riscossione del Comune in cui è situato l'immobile, tramite conto corrente postale o modello F24.

ATTENZIONE: il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo

Per il Comune di Greve in Chianti il pagamento deve avvenire sul bollettino postale n. 88728183 intestato a Equitalia Cerit spa Greve in Chianti - FI - ICI

Le persone non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi anche della facoltà di effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno, in unica soluzione, nel periodo 1 - 16/12/2009. Questi contribuenti possono versare l'imposta dall'estero con bonifico bancario o vaglia internazionale ordinario o vaglia internazionale di versamento in c/c, con le modalità di legge.

DICHIARAZIONE ICI: CHI LA DEVE PRESENTARE

La dichiarazione Ici nel 2008 **deve essere presentata entro il 30 Giugno 2009** o comunque nei termini per la presentazione della denuncia dei redditi, da chi ha posseduto un immobile nel corso del 2008 a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, solo per gli immobili per i quali si sono verificate variazioni nel corso del 2008 ed in particolare:

- per gli immobili trasferiti nell'anno;
- per gli immobili che sono stati adibiti (o hanno smesso di essere adibiti) ad abitazione principale;
- per gli immobili sui quali è stato costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione;
- per gli immobili che hanno perso (o acquistato) il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'imposta;
- per gli immobili che hanno cambiato caratteristiche (ad esempio un'area fabbricabile sulla quale è terminata la costruzione del fabbricato).

La dichiarazione **non deve essere presentata** da coloro che possiedono immobili per i quali non si sono avute variazioni nel corso del 2008, o che sono comunque esenti o esclusi dall'Ici. In particolare, non si è tenuti a presentare la dichiarazione per i fabbricati per i quali l'unica variazione consiste nell'attribuzione della rendita catastale da parte dell'Ufficio del Territorio.

La modulistica potrà essere reperita presso l'U.R.P. del Comune di Greve in Chianti o scaricata dal sito www.comune.greve-in-chianti.fi.it nella sezione "Scarica documenti – Tributi". Per eventuali informazioni l'Ufficio Tributi (P.zza Matteotti 8 – 1° piano) è aperto al pubblico il lunedì e il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
(telefono: 0558545232 - 0558545233 - 0558545 265)